



COSA CAMBIA CON IL REGOLAMENTO 305/11

NUOVE REGOLE DALL'UE pag. 32
Manuela Tomassini

APPROFONDIAMO LA 305/11 pag. 34
Francesca Ferrucci



NUOVE REGOLE DALL'UE

Dallo scorso 1 Luglio l'Unione Europea ha adottato il Regolamento europeo 305/2011, che fissa nuove condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione.

Una logica di maggiore **regolamentazione** e **responsabilizzazione** delle attività di **produzione** e **vendita** di tutti i prodotti da costruzione, sono questi, in sintesi, gli obiettivi del nuovo **Regolamento Europeo 305/2011**, firmato a marzo 2012 a Strasburgo, ed è entrato in vigore dal primo luglio 2013.

Il Regolamento abroga la vecchia direttiva del 1988 (la 89/106/Cee, che ufficializzava i requisiti essenziali dei materiali da costruzione e ne disciplinava il conferimento della marcatura Ce) e rappresenta il nuovo quadro normativo di riferimento per la commercializzazione di questi prodotti all'interno del mercato comunitario, coinvolgendo tutte le figure della filiera, dalla produzione alla distribuzione.

Una prima differenza rispetto alla vecchia Cpd 89/106 sta proprio nella forma giuridica del provvedimento: mentre le direttive sono strumenti normativi che devono essere recepiti dagli Stati membri e le cui disposizioni possono essere emendate dai governi nazionali, i regolamenti sono





La sede del Parlamento europeo a Bruxelles

NUOVI OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

1. La catena della responsabilità diretta ricade su tutti gli attori della filiera. Anche i distributori/rivenditori avranno l'obbligo di commercializzare solo prodotti che rispettano le normative europee vigenti.
2. Esercitare la dovuta diligenza per rispettare le nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
3. Prima di immettere un prodotto sul mercato, assicurarsi che esso rechi la marcatura Ce e sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione, e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza.
4. Se si ritiene che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, astenersi dall'immetterlo sul mercato, finché non sia regolarizzato o la dichiarazione corretta. Qualora il prodotto presenti un rischio per gli utenti, informarne il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
5. Garantire, finché il prodotto si trova sotto la propria responsabilità, che le condizioni di

conservazione o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto rispetto alla dichiarazione di prestazione.

6. Qualora si ritenga di aver immesso sul mercato un prodotto non conforme, assicurarsi che siano adottate tutte le misure correttive, o se opportuno ritirarlo o richiamarlo. Se il prodotto presenta un rischio per gli utenti, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti negli Stati membri in cui il prodotto è stato commercializzato.

7. Fornire, su richiesta motivata dell'autorità nazionale competente, tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

8. Se s'immette sul mercato un prodotto con il proprio marchio, o se si modifica un prodotto in misura da influenzarne la conformità alla dichiarazione di prestazione, si è considerati alla stregua di un produttore, e per questo si è obbligati a redigere la dichiarazione di prestazione e apporre la marcatura Ce.

applicati direttamente in tutti i Paesi dell'Ue. Il nuovo Regolamento rappresenta quindi un segnale deciso e significativo della Comunità europea per spingere il settore dei prodotti da costruzione a una maggiore concorrenza a livello comunitario.

Una seconda differenza rispetto al passato sta nell'introduzione obbligatoria di una dichiarazione di prestazione, che deve accompagnare il marchio Ce, anch'esso di fatto reso obbligatorio (mentre sino a ora in Inghilterra e in altri Paesi comunitari era facoltativo).

Con la vecchia Direttiva, il marchio Ce applicato ai prodotti da costruzione, significava solamente che essi erano conformi alle normative e che le loro caratteristiche erano state testate secondo metodi armonizzati condivisi da tutti gli Stati dell'Ue.

Perciò, in qualunque parte d'Europa si acquistava il prodotto, si aveva la certezza che, quali che fossero i valori riportati (che potevano essere differenti da Stato a Stato), essi erano stati testati ovunque allo stesso modo.

La **dichiarazione di prestazione (DoP)**, invece, introduce una grossa novità rispetto alla vecchia **dichiarazione di conformità**: mentre prima si attestava semplicemente la conformità del prodotto a un certo processo di verifica, ora il **produttore** è costretto a certifi-

care che quel determinato **prodotto**, per l'uso cui l'ha destinato, risponde in un determinato modo a certe caratteristiche. Altra grossa novità riguarda la **responsabilità** del mondo della **distribuzione** dei materiali edili.

I distributori dal primo luglio sono chiamati a una vigilanza attiva sulle merci che ricevono in magazzino.

Tra gli obblighi dei distributori ci sarà quello di assicurarsi che il prodotto rechi la **marcatura Ce** e sia accompagnato dalla **dichiarazione di prestazione**, da istruzioni e informazioni sulla sua sicurezza, e quello di garantire, finché il prodotto si trova sotto la propria responsabilità, che le condizioni di **conservazione** o di **trasporto** non compromettano la conformità del prodotto rispetto alla dichiarazione di prestazione. Per i **produttori** la **DoP** è sicuramente una certificazione onerosa, perché va **rilasciata per ogni prodotto**. Per i prodotti a marchio i distributori saranno responsabili in qualità di produttori delle loro gamme commercializzate con il loro brand, anche se prodotte da terzi.

Il Regolamento 305/2011, quindi, andrà sicuramente ad accelerare il fenomeno di **selezione dell'offerta e degli attori del mondo delle costruzioni, non lasciando più spazio a prodotti "improvvisati"**. ♦

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIAMO LA 305/2011

I temi caldi e ancora poco delineati di questo Regolamento europeo 305/2011, sugli "Obblighi e opportunità per le imprese di distribuzione" sono stati ampiamente discussi a una tavola rotonda tenutosi presso la sede di Federcomated a Milano. I relatori hanno affrontato le diverse questioni sollevate dalla platea costituita da esponenti dell'industria

e della distribuzione edile, a fronte di diversi aspetti che, a oggi, non sembrano essere esaurienti dal testo del Regolamento. Tutti i relatori concordano nell'affermare che, a distanza di più di un mese dall'adozione di tale Regolamento, non è avvenuta nessuna ulteriore segnalazione rivolta agli aspetti ancora non perfettamente espletati dal suddetto

testo. **Mario Verduci**, segretario generale di Federcomated afferma che «ci troviamo in una fase di transizione dell'entrata in vigore di questo Regolamento e che **molti aspetti non sono dettagliati, bisognerà cercare di ottemperare il più possibile ai requisiti del Cpr**, compatibilmente con quelle che sono le possibilità di modifica delle procedure che





«La differenza qualitativa dei prodotti si avrà, non solamente tra le aziende competitor dello stesso Paese, ma anche e soprattutto fra produttori e distributori di Paesi differenti»

MARIO VERDUCI
segretario Generale di Federcomated



La certificazione Dop prevede per ogni singolo articolo e prodotto una certificazione esclusiva e identificata da un numero

abbiamo fatto fino a oggi. Siamo tutti in attesa di questi atti delegati della Commissione Europea che sta procedendo con una fase di monitoraggio». Aggiunge **Luca Berardo**, amministratore Casaoikos e presidente di Sercomated, che «attualmente si sta lavorando sulla valutazione delle proposte, alcune di loro avanzate dai distributori e dai produttori sulle modalità di elaborazione e messa a disposizione delle DoP, in modo da **fornire nel più breve tempo possibile risposte più chiare per una corretta esecuzione delle norme del Regolamento, per chiarirne i suoi contenuti e per limitare interpretazioni sbagliate**».


Ovviamente quello che più preoccupa i distributori e, un po' meno i produttori, risiede, nelle questioni più pratiche della gestione di questi nuovi documenti da affiancare a ogni singolo prodotto. A questo proposito **Gabriele Nicoli** afferma che «si sta attendendo una delucidazione in merito alla messa a disposizione dei clienti della DoP tramite i siti internet, e quindi non ci sarebbe l'obbligatorietà della consegna esclusivamente di persona», e che un punto più importante riguarda le fatture: «Quelle emesse dai distributori ai propri clienti dovrebbero riportare il nome e il marchio esatto del prodotto per

ARMONIZZAZIONE NELLO SCAMBIO DI PRODOTTI

L'avvocato Davide Goetz parlando di questo Regolamento sostiene che «In un ambiente dove già esiste un alto grado di legalità, l'aggiunta di altre regole che hanno come unico scopo quello di apportare più qualità, è un evento molto importante e che alza il valore dello stesso ambito di riferimento. Se invece, in un Paese come l'Italia, costituito dalla libera impresa, dove il livello di legalità è decisamente più ridotto, l'introduzione di altre norme diventa solo altra burocrazia, e ho seri dubbi che nuove regole siano in grado di apportare novità immediate sul mercato. Questo perché i controlli sono estemporanei, non capillari ed è tutto relativo. C'è rischio che le imprese, che vogliono lavorare secondo le nuove norme introdotte pagheranno lo scotto di quelle che invece non le

rispetteranno, con la conseguenza che, in particolare in un momento di forte difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, queste ultime avranno più danni, invece di essere facilitate e avvantaggiate per l'impegno mostrato nel voler rispettare il Regolamento». Goetz è convinto che, visto il periodo, «lo Stato e, di conseguenza l'Europa, dovrebbe fare due passi indietro e dare la possibilità alle libere imprese di essere facilitate nel proprio lavoro, perché non sono le nuove regole e l'aumento della burocrazia che aiuterà a fare business». Davide Goetz è «più per l'applicazione giusta di norme già esistenti. La questione principale è che in Italia non esiste tutela e non ci sono regole riconosciute e rispettate oggettivamente da tutti,

manca un'omogenea giustizia civile. Il Regolamento emanato s'ispira a buoni principi, è ottimistico e punta all'armonizzazione dello scambio dei prodotti nei vari Paesi ed è quindi certamente una normativa positiva ma che in Italia, forse, avrà effetti benefici solo nel lungo termine. Le questioni che ci sono oggi, invece, sono problemi che riguardano più il quotidiano. Le aziende lottano per mantenere quel minimo di fatturato che le permette di non chiudere. Inoltre, un Regolamento che nasce già debole, completamente privo di norme di attuazione e che lascia troppo adito a interpretazioni, rischia di pretendere obblighi e oneri comportamentali, che se non perseguiti, non sono soggetti neanche a sanzioni, a discapito di chi ha investito nel



Davide Goetz, avvocato

rispetto delle norme. L'attendibilità di una regola dipende dalla capacità di un Paese di farla propria e di renderla applicabile e rispettata, altrimenti qualità e buona fede si abbassano, e non sarà di certo quella norma che qualificherà quel settore o quel prodotto».

poi poter risalire alle certificazioni DoP. **La nuova DoP prevede per ogni singolo articolo e prodotto una certificazione esclusiva identificata da un numero che è relativo solo ed esclusivamente a quel determinato articolo.** In quest'ottica, è indispensabile che l'intera filiera nella transazione commerciale vada a identificare esattamente il nome del prodotto in modo che la DoP possa essere facilmente rintracciabile: a oggi, invece, capita che i distributori registrino nei propri sistemi informatici il nome di un prodotto che poi nel tempo è utilizzato come rappresentativo di tutti i prodotti simili a quello e quindi capita che sia fatturato un prodotto con il nome di un altro materiale. Oggi, al fine di poter risalire alla certificazione, non è più possibile incappare in questa bad practice, soprattutto a beneficio del consumatore finale». Queste regole apparentemente più restrittive e selettive danno, infatti, dimostrazione del come, afferma ancora **Gabriele Nicoli** «il **Regolamento ha l'intento di affrontare un mercato sempre più qualificato e performante.** Le


costruzioni stesse sono più prestanti ed esigenti e richiedono qualità reali e riconosciute. **Tutti gli attori della filiera sono quindi responsabili, nei confronti di un prodotto che deve essere scelto e immesso sul mercato perché è garanzia di durabilità e sicurezza.** «Il nostro riscontro - afferma **Mario Verduci** -, è in generale positivo su questo Regolamento perché esso affida un ruolo primario e di verifica ai distributori garantendo sicuramente un maggior controllo sull'attendibilità e la qualità dei prodotti da costruzione dimostrata dal tipo di prestazione dichiarata da ogni prodotto. Questa certificazione andrà quindi a valorizzare il ruolo del distributore e dei prodotti a discapito, invece, di chi non si fregerà di questo nuovo marchio e della marcatura Ce». Altro importante aspetto che segnala **Mario Verduci** è l'importanza della forma giuridica del provvedimento utilizzato. «Mentre le direttive sono strumenti normativi che devono essere accolti dagli Stati membri e le cui disposizioni possono essere emendate dai governi nazionali, **i Regolamenti vengono**



«Si parla di un cambiamento culturale al quale bisogna auspicare, cogliere, attraverso questo Regolamento, un'opportunità che può portare a dei vantaggi qualitativi per il settore delle costruzioni»

LUCA BERARDO

amministratore Casaoikos
e presidente di Sercomated



applicati in maniera omogenea in tutti gli stati membri dell'Ue per perseguire appunto l'obiettivo di uguaglianza tra i vari stati membri e un'equiparazione e un confronto omogeneo tra i diversi mercati interni. La differenza qualitativa dei prodotti, quindi, si avrà, non solamente tra le aziende competitor dello stesso Paese, ma anche e soprattutto fra produttori e distributori di Paesi differenti». «Agiamo in un contesto, quello italiano, dove ci sono strutture non così veloci nel accogliere i mutamenti - afferma **Luca Berardo** - se a questo si aggiunge una scarsa comunicazione al mercato dell'utilità di queste nuove direttive, difficilmente vedo la prospettiva di un cambiamento. **Si parla di un cambiamento culturale al quale bisogna auspicare, cogliere, attraverso questo Regolamento, un'opportunità che può portare a dei vantaggi qualitativi per il settore delle costruzioni.** «Con la DoP - aggiunge **Gabriele Nicoli** - la produzione e la distribuzione sono legati dalle responsabilità e sono veramente insieme sul mercato. **Il punto cruciale del Regolamento è la catena della responsabilità che ricade su tutti gli attori della filiera - produttori, importatori e distributori,** sino ad arrivare al direttore lavori, che ha l'onere di verificare la rispondenza dei prodotti impiegati in un cantiere alle norme europee armonizzate».

Fra le altre cose il Regolamento 305/11 riporta i requisiti di base che devono avere le costruzioni



Il Regolamento quindi richiede una maggiore presa di responsabilità di ogni ruolo che entra a far parte della filiera edilizia, nessuno escluso. «Un settore - come afferma **Luca Bernardo** - quello della filiera edilizia, piuttosto complesso e già burocratico di per se e che non sarà facile far abituare a questi nuovi comportamenti andando a formare i distributori secondo le logiche omogenee richieste dalla Comunità Europea, che vengono chiamati a esercitare un ruolo di ulteriore controllo durante la fase di vendita di un prodotto». «Altro punto focale - ribatte **Gabriele Nicoli** - risiede nell'articolo 15 del Regolamento che obbliga chiunque immetta sul mercato della Comunità Europea un materiale da costruzione, egli deve garantire per lo stesso, ricade quindi su quest'ultimo, l'onere di redigere la **Dichiarazione di Prestazione, che dal primo luglio 2013 sostituisce la conformità alla marcatura Ce**, deve garantire tutte le certificazioni riportate sulla DoP e firmare in calce la dichiarazione stessa». «Chiarire quindi bene il ruolo di maggiore responsabilità di ogni attore della filiera - sottolinea **Mario Verduci** - è punto fondamentale, anche perché la non applicazione di una norma di così vasta portata pregiudichereb-


Al direttore dei lavori spetta il compito di verificare che i prodotti impiegati in cantiere corrispondano alle norme europee armonizzate

CHIAREZZA DEI RUOLI

Igor Menicatti responsabile marcatura Ce presso Icmq ha affermato che «Dal punto di vista della chiarezza, il Regolamento rappresenta un notevole passo avanti rispetto alle normative che governano il settore delle costruzioni essenzialmente per due motivi: il primo è che sono state introdotte una serie di definizioni che chiarificano nel dettaglio i ruoli e i compiti dei vari attori del mercato, facendo distinzione fra la figura del produttore, quella del distributore e dell'importatore; il secondo consiste nel fatto che va redatta una Dichiarazione di Prestazione da consegnare insieme al prodotto. Inoltre che sono tutti in attesa degli atti più specifici delegati dal Parlamento Europeo alla Commissione Europea, che dovrebbero consentire la messa a disposizione della DoP esclusivamente sui siti internet. In prospettiva i controlli da parte delle autorità di sorveglianza del mercato aumenteranno nel tempo, grazie anche al fatto che nel

Regolamento è esplicitamente previsto che gli stati membri dispongano appositi fondi, volti alla messa in atto di una sorveglianza del mercato efficace». Parlando nello specifico delle modalità di elaborazione della DoP Igor Menicatti afferma che «Il produttore è l'unico responsabile della corrispondenza del prodotto con le caratteristiche dichiarate nella DoP. È fondamentale che il prodotto rispetti queste caratteristiche dichiarate. Il produttore deve svolgere dei compiti ben precisi, il primo dei quali consiste nell'implementare un Controllo di Produzione in Fabbrica (Fpc), redigere la DoP e apporre la marcatura Ce, mantenere a disposizione la documentazione tecnica per almeno dieci anni da quando il prodotto è stato messo a disposizione del mercato e, infine, il produttore deve collaborare con le autorità competenti in caso di eventuali problemi». Per quanto riguarda, invece, i ruoli di importatori e distributori, tre sono i compiti essenziali:

«Sia che qualcuno importi un prodotto dall'esterno nel mercato interno, sia che lo distribuisca nel nostro Paese, deve accertarsi che le fasi di trasporto e stoccaggio non producano variazioni nelle caratteristiche del prodotto rispetto a quelle dichiarate in etichetta e che esso non si deteriori. Inoltre produttore e distributore devono garantire la collaborazione con le autorità competenti in caso di problemi. Il terzo compito è più lieve per i distributori e più gravoso per gli importatori: mentre i distributori possono limitarsi a verificare che il prodotto rechi la marcatura Ce e sia corredato della documentazione necessaria, gli importatori devono anche assicurarsi che il produttore abbia messo in atto tutto quanto necessario per assicurare la costanza delle prestazioni dichiarate». Inoltre nell'articolo 15 del Cpr viene affermato che in alcuni casi distributore e rivenditore assumono gli stessi obblighi del produttore e questo avviene, chiar-



Igor Menicatti, responsabile marcatura Ce presso Icmq

sce Igor Menicatti: «Nel caso in cui un distributore immetta i prodotti sul mercato a proprio marchio, oppure nel caso in cui un importatore o distributore riavora il materiale ricevuto dal produttore in modo da modificarne le prestazioni. Ciò non è necessario solo nel caso in cui l'importatore o il distributore assume anche il ruolo d'impresa di costruzione, posando il prodotto direttamente in opera».



be un'incertezza complessiva di tutto questo sistema che diventa come un nodo in grado di compromettere la qualità e l'attendibilità di aziende e prodotti. L'intento di Federcomated è proprio quello di creare un dibattito intorno a questi temi cruciali, raccogliendo

le domande più frequenti, per costruire un paniere dal quale chiunque possa attingere, noi in primis, per questo si parla di percorso di conoscenza complessivo di tutta la filiera». Sempre **Mario Verduci** ricorda che «**questa norma, nasce dall'esigenza di qualificare il settore della costruzione partendo ovviamente dai materiali che sono la componente essenziale dell'opera**. Questa norma riporta chiaramente dei requisiti di base che devono avere le opere di costruzione e che sono per citarne alcuni: avere una resistenza meccanica, stabilità, sicurezza, salute e ambiente, sicurezza e accessibilità nell'uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico e contenimento delle risorse naturali. Queste non sono semplicemente delle enunciazioni, ma sono tutti requisiti che ogni materiale deve poter avere e quindi dichiarare dal produttore e da chi, di conseguenza, immette il prodotto sul mercato». Sicuramente sulle buone intenzioni e propositi di questo Regolamento sono tutti concordi, burocrati, produttori e distributori. È chiaro che, in un contesto come l'Italia, tali risultati tarderanno ad arrivare, a fronte poi delle priorità più urgenti che ci sono in questo particolare momento storico dell'economia del nostro Paese. Da qualche parte però bisognerà pure iniziare, per cercare di sfatare questa realtà, a volte fatta da

stereotipi e da convinzioni che dilagano nel senso comune più diffuso, e per continuare a combattere la corruzione e ridurre l'illegalità. Il modo per farlo appunto, in Italia, non è quello d'intervenire in maniera diretta con bruschi cambiamenti e avere la pretesa che tutto si sistemi nell'arco di poco tempo. È appunto necessario un lungo periodo di adattamento e di educazione, che va fatto seguire da tutto un processo di comunicazione e comprensione di quelle che sono le azioni più corrette e vantaggiose da parte dei produttori e distributori ai fini di un miglioramento complessivo di tutta la filiera edilizia, mercato e utenti finali compresi. Un punto importante di questo Regolamento risiede proprio nel fatto che l'Unione Europea ci costringe a confrontarci e concorrere con Paesi dove certamente il senso civico e il rispetto delle regole sono questioni indiscusse e che probabilmente non avranno grandi problemi ad adeguarsi alle nuove norme. L'adeguamento, seppur più lento, che dovrà avvenire anche in Italia, è requisito importante per non innescare, anche per questa questione, una dinamica di svantaggio e di ritardo nei confronti degli altri paesi, il che vorrebbe dire non essere all'altezza della competitività internazionale e comporterebbe una conseguente riduzione dei prodotti Made in Italy nei mercati esteri. ♦



«Il Regolamento ha l'intento di affrontare un mercato sempre più qualificato e performante. Le costruzioni stesse sono più prestanti ed esigenti e richiedono qualità reali e riconosciute»

GABRIELE NICOLI
amministratore delegato di Dörken Italia
e vice presidente Sercomated

© RIPRODUZIONE RISERVATA